Sentenza n. 234 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Roberto	**ANGIONI**	Consigliere relatore
Elisa	**BORELLI**	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32430** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 63954** reso da Monte Paschi di Siena s.p.a. quale Tesoriere del Comune di Pozzoleone (VI) per l'esercizio **2017 (01.04.2017 - 31.12.2017)**, depositato il **02.01.2020**;

Vista la relazione **n. 749/2024** del **19.12.2024** del magistrato istruttore del conto;

Vista la memoria depositata in giudizio dall'Amministrazione in data 20 maggio 2025;

Esaminati gli atti di causa;

Udito, nella pubblica udienza del 12 giugno 2025 - celebrata con l'assistenza del funzionario dott. Stefano Mizgur e data per letta la relazione del giudice relatore Cons. Roberto Angioni – il Pubblico Ministero nella persona del

Sostituto Procuratore generale Massimiliano Sutto;

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Con relazione **n. 749/2024** del **19.12.2024**, il magistrato istruttore del conto giudiziale **n. 63954** reso da Monte Paschi di Siena s.p.a. quale Tesoriere del Comune di Pozzoleone (VI) per l'esercizio **2017 (01.04.2017 - 31.12.2017)**, depositato il **02.01.2020**, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:

- il conto è stato reso per l'intero esercizio 2017 (1.1.207-30.12.2017) nonostante fino al 31 marzo 2017 la gestione di tesoreria del Comune di Pozzoleone fosse affidata alla Banca di credito cooperativo del nordest, come da conto giudiziale n. 63953. Il conto del Monte Paschi di Siena s.p.a. è, quindi, cumulativo di due gestioni e non è corredato da alcun verbale di passaggio di consegne;

- il conto, al quale era apposta la data del 30 dicembre 2017, risulta presentato tardivamente all'ente (in data 21.03.2018) ed è stato depositato presso la Sezione giurisdizionale con inammissibile ritardo, senza alcun documento di corredo. Neppure all'esito di richiesta istruttoria del 30.04.2024 veniva trasmessa la documentazione richiesta;

- il conto non era sottoscritto dall'agente (al quale era comunque indirettamente riferibile), mentre il file depositato era firmato digitalmente dal Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente. Tuttavia non si riscontrava la necessaria parificazione, non potendosi prendere a riferimento a tal fine l'apposizione della firma digitale del Responsabile del Servizio Finanziario all'atto del deposito sia perché non riconducibile ad una manifestazione di volontà in tal senso (non potendosi nemmeno fare riferimento dunque al

costante orientamento della giurisprudenza contabile che ritiene equipollente alla parifica del conto giudiziale l'apposizione sul conto del visto di regolarità contabile e amministrativa da parte del Responsabile del servizio finanziario) e sia perché tardiva in quanto successiva all'approvazione del rendiconto;

- il conto non era corredato della relazione dell'organo di controllo interno.

Alla luce di tali circostanze, il magistrato istruttore rimetteva il conto al giudizio della Sezione, evidenziando assorbenti profili di irregolarità ostativi alla sua approvazione e, conseguentemente, al discarico dell'agente.

2. Con memoria del 20 maggio 2025 l'Amministrazione, nel richiamare altra nota trasmessa tramite portale DAED in riferimento alle richieste istruttorie a suo tempo formulate, confermava che il conto era stato acquisito in data 21.2.2024 e rassicurava in ordine alla circostanza che fossero state fatte dall'Ufficio le verifiche del caso in merito alla correttezza dei dati del conto del Tesoriere per il 2017 sebbene fino al rendiconto 2019 non si siano rinvenuti provvedimenti di parificazione dei conti.

L'ente specificava poi di non aver provveduto al deposito delle relazioni dell'organo interno in quanto mai richieste e convinto della sufficienza di quanto trasmesso.

3. All'udienza odierna il Pubblico Ministero, richiamati i contenuti della relazione del magistrato istruttore, concludeva per la dichiarazione di improcedibilità del conto e, in subordine, per la dichiarazione della sua irregolarità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Alla luce della documentazione acquisita in atti, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti di legge per potersi procedere alla verifica giudiziale

del conto, che deve ritenersi improcedibile per difetto della necessaria e presupposta parificazione del conto.

La parificazione del conto - adempimento previsto e disciplinato dall'art. 618 del RD 23 maggio 1924, n. 827, norma applicabile anche agli enti locali in virtù del richiamo di cui all'art. 93 TUEL - deve ritenersi un presupposto processuale imprescindibile per la sua giustiziabilità.

Nel regolare le attività dovute in via amministrativa, l'art. 139, comma 2, c.g.c. dispone infatti che "*L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che previa parificazione del conto, lo deposita…presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente."*, mentre la lettura congiunta del successivo art. 140 c.g.c. comma 1 ("*Il conto, munito dell'attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente…")* e comma 3 ("*Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio"*), ribadisce la necessità che l'Amministrazione proceda all'adempimento prima del deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

L'indefettibilità della parificazione del conto ai fini della corretta instaurazione delle attività giudiziali di revisione è poi espressamente evidenziata dall'ordinamento anche in riferimento alle attività della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, dal momento che l'art.145, comma 3, c.g.c., prevede espressamente che "*Il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione da parte dell'amministrazione, procede all'esame del conto dei documenti ad esso allegati e degli altri atti che possa avere comunque acquisito…*"

6. Quanto ai contenuti ed alla natura dell'adempimento, è stato poi chiarito

che dopo la resa da parte dell'agente alla propria amministrazione la parificazione *"…deve basarsi sulle scritture dell'amministrazione o sugli altri elementi in possesso della stessa. Pertanto, non può dirsi conforme allo spirito della normativa di riferimento un controllo basato sulle sole scritture o documenti contabili prodotti dall' agente; la parifica non si esaurisce, infatti, in un semplice controllo di coerenza interna del conto rispetto ai relativi giustificativi formati e custoditi dal contabile, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze contabili e documentali esterne in possesso dell' amministrazione. Infatti, la parifica presuppone la possibilità di svolgere una sorta di controllo incrociato tra i dati contabili forniti dall' agente e quelli ricavabili dalle (distinte) scritture dell'amministrazione, ed ovviamente confrontando la documentazione e le scritture (riepiloghi mensili, ricevute di versamento, ecc.) propedeutiche alla presentazione del conto giudiziale con quanto risultante dalla contabilità dell'ente (reversali d' incasso, versamenti in tesoreria e relative scritture)"*(Corte dei conti, Sez. Veneto, n.141/2024).

7. Tanto considerato, contrariamente a quanto indicato da parte dell'agente contabile, l'Amministrazione ha, con la propria memoria, confermato l'irregolarità evidenziata da parte del magistrato istruttore, dando atto che "*Fino al rendiconto 2018 in effetti non si riscontrano agli atti provvedimenti formali di parifica (presenti a partire dal rendiconto 2019) ritenendo, come esposto, che potesse essere sufficiente il parere di regolarità espresso sul rendiconto e sui relativi documenti".*

8. In *limine litis*, stante la particolare evidenza dell'irregolarità, non può farsi a meno di rilevare che il conto, rappresentando la gestione per l'intero periodo

1.1.2017-31.12.2017, risulta disallineato rispetto all'effettiva gestione dell'agente tesoriere che si è in verità protratta per il solo periodo 31.3.2017-31.12-2017. È dunque di tutta evidenza che il conto non è rappresentativo dell'effettiva gestione ed anzi determina un'indebita confusione tra le gestioni dei due agenti succedutesi nel corso dell'esercizio 2017.

9. La declaratoria di improcedibilità, in assenza di condanna dell'agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio**.**

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 32430** del registro di Segreteria dichiara improcedibile il conto giudiziale **n.63954** reso da Monte Paschi di Siena s.p.a. quale Tesoriere del Comune di Pozzoleone (VI) per l'esercizio **2017 (01.04.2017 - 31.12.2017)**, depositato il **02.01.2020.**

Nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 12 giugno 2025.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Roberto Angioni — Marta Tonolo

(firmato digitalmente) — *(firmato digitalmente)*

Depositata in Segreteria, il 23/06/2025

Il Funzionario preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo